



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE

N. 128-13 DEL 07 maggio 2013

IL PRESIDENTE NAZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6 maggio 2005, concernente l'approvazione dello Statuto della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2, Legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

PRESO ATTO del Verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale dell'8 febbraio 2013, di proclamazione del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'O.C. n. 78 dell'8 febbraio 2013, relativa all'insediamento del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e delle Vice Presidenti della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità della C.R.I. deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale con provvedimento n. 47/08, nella seduta del 9 maggio 2008;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 140/12 del 22 marzo 2012, così come rettificata dall'Ordinanza Commissariale n. 185/12 del 20 aprile 2012, con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48 del vigente statuto dell'Associazione CRI, è stata rideterminata, ai sensi del Titolo I art. 1, punto 3, lettera a) e b), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione organica della Croce Rossa Italiana;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 261 del 17 Maggio 2005 con la quale è stata approvata la Normativa Amministrativa e Tecnica per l'immatricolazione degli autoveicoli per il rilascio per le patenti CRI e per la conduzione e la gestione dei veicoli targati CRI, denominata Testo Unico;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 34/09 del 10 febbraio 2009 con la quale veniva istituita la Commissione permanente Motorizzazione CRI;

VISTO il verbale del 3 dicembre 2012 redatto dalla Commissione permanente Motorizzazione CRI, che è parte integrante della Ordinanza Presidenziale ove si proponeva di apportare modifiche nel Testo Unico all'articolo 54 e relativi allegati riguardanti l'età massima per la conducibilità delle autovetture di rappresentanza e per le autovetture operative;

VISTO il promemoria della Commissione Motorizzazione CRI inviato con nota n° CRI/CC/18496/13 del 02/04/2013.

DETERMINA

Di apportare le seguenti modificazioni:

all'art. 53 (requisiti psico-fisici per il rilascio della patente di servizio) comma 5 leggasi:

.....<<omissis>>.....abilità a condurre, **ovvero, in via eccezionale con adattamenti minimi funzionali facilmente amovibili e non limitanti della conduzione ordinaria.**

all'art. 54 (Età massima per la guida dei veicoli CRI) comma 1 lettera a) ove recita:

.....<<omissis>>.....dal 65° al 70° anno di età, la visita medica specialistica per ottenere l'attestato di idoneità alla guida deve essere effettuata annualmente presso la commissione medica provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.

è sostituito con:

.....<<omissis>>.....**dal 65° al 70° anno di età, la visita medica per ottenere l'attestato di idoneità alla guida è effettuata annualmente tramite visita monocratica. Qualora il medico ritenesse necessario un approfondimento legato a particolari patologie, si rimanda alla Commissione Medica Provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I. ;**

all'art. 54 (Età massima per la guida dei veicoli CRI) comma 1 lettera b) ove recita:

.....<<omissis>>.....Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.. Dal 65° al 70° anno, la visita medica specialistica dovrà essere effettuata



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

annualmente presso la commissione medica provinciale di cui all'articolo 119 del C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I.

è sostituito con:

.....<<omissis>>..... **Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni, qualora il conducente effettui visita medica monocratica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione C.R.I.. Qualora il medico ritenesse necessario un approfondimento legato a particolari patologie, si rimanda alla Commissione Medica Provinciale di cui all'articolo 119 C.d.S. o presso corrispondente organismo C.R.I..**

all'art. 58 (rilascio senza esame) viene aggiunto il **comma 10**:

La patente di Tipo 2 e 3, può essere ottenuta da persone diversamente abili solo per conversione da analogo documento civile posseduto ed in corso di validità e a condizione che siano rispettati i requisiti psico-fisici previsti dall'allegato 23/13.

All'art. 69 (Uffici competenti al rilascio dell'abilitazione e corsi di qualificazione) comma 2 leggasi:

Presso **i Centri di Formazione, ovvero** presso gli Uffici Regionali Motorizzazione CRI o presso altra articolazione territoriale CRI o altra struttura civile o militare....<<omissis>>.....

Determina inoltre di apportare, in riferimento a quanto sopra scritto, le conseguenti modificazioni agli allegati al Testo Unico.

Firmato
Il Dirigente del Servizio
Economico e Finanziario

Firmato
IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Avv. Francesco ROCCA)